

Cassa Integrazione Guadagni, Fondi di Solidarietà e Disoccupazione

Ore autorizzate, domande e beneficiari



I dati del presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande e ai beneficiari di Disoccupazione.

REPORT OTTOBRE 2025

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag. 4
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2025)	pag. 10
CIG Ordinaria (Settembre 2025)	pag. 14
CIG Straordinaria (Settembre 2025)	pag. 15
CIG in Deroga (Settembre 2025)	pag. 16
Fondi di solidarietà (Settembre 2025)	pag. 17
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag. 18

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag. 20
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2023-Agosto 2025)	pag. 24
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2023-Maggio 2025)	pag. 26

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

Impianto iniziale

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei

comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^o gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^o gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1^o gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1^o gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1^o aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1^o aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1^o luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

La riforma dal 2022

Le gravi ricadute della crisi pandemica hanno accelerato il processo di riordino degli ammortizzatori sociali, attuato con la riforma contenuta nella Legge di Bilancio per il 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234) e nel successivo d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (vedi anche le circolari INPS 18/2022 e 76/2022).

La riforma opera dal 1° gennaio 2022 (a parte i trattamenti in essere) ed ha l'obiettivo di definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. La riforma punta a garantire a tutti i lavoratori subordinati trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto. Gli ammortizzatori vengono estesi a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualunque tipologia (e non più solamente quelli con contratto di tipo "professionalizzante") e i lavoratori a domicilio. Per assicurare un più agevole accesso alle prestazioni, inoltre è stata ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che le persone devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'intervento di integrazione salariale per eventi diversi da quelli oggettivamente non evitabili.

L'impianto che consegue alle modifiche introdotte tende a realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, attuato tramite il principio "dell'universalismo differenziato" e, parallelamente, mira a migliorare sia l'accesso alle prestazioni riconosciute sia la relativa misura. Dalla logica della alternatività si è passati a quella della complementarità.

La riforma è intervenuta anche sull'importo delle integrazioni salariali, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate: dal 2022, è soggetto ad un unico massimale, quello più elevato dei due preesistenti. Il meccanismo del doppio massimale, legato alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, è stato superato.

In estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:

- a) la CIGO, il cui ambito di applicazione non è stato modificato dalla riforma, resta destinata a supportare datori di lavoro e lavoratori appartenenti a settori produttivi storicamente tutelati, quali quello industriale;
- b) i Fondi di Solidarietà intervengono per i datori di lavoro non coperti dalla CIGO a partire anche da un solo dipendente (non più da cinque). In caso di mancata adesione dell'impresa o adeguamento dei Fondi alla nuova disciplina, opera in via residuale il FIS;
- c) la CIGS, in una logica di residualità rispetto ai Fondi, riservata alle imprese con un requisito dimensionale con più di 15 dipendenti, non coperte da nessuna delle tre tipologie di Fondi di Solidarietà (bilaterali, alternativi e quelli territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano) sia perché non costituiti sia per eventuale mancanza di disponibilità finanziaria degli stessi.

Sono di conseguenza estese le tutele della CIGS e quindi il relativo obbligo contributivo a tutte le imprese che occupano più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, per le quali non è stato costituito un Fondo. L'ampliamento della copertura a carico della CIGS è stato particolarmente significativo: mentre, infatti, per le causali ordinarie lo strumento negoziale residuale, costituito dal FIS, garantisce il sostegno per la maggioranza dei lavoratori subordinati, per le causali straordinarie è la CIGS ad adempiere a tale copertura.

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2025

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia	Totale CIGO		
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376
2024	307.247.664	20.524.110	327.771.774	179.246.685	507.018.459
2025 (gennaio-settembre)	203.450.084	13.944.606	217.394.690	211.900.554	429.295.244

(*) Comprende fondi di solidarietà e deroga


Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024

Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	settembre 24	ottobre 24	novembre 24	dicembre 24	gennaio 25	febbraio 25	marzo 25	aprile 25	maggio 25	giugno 25	<th>agosto 25</th> <th>settembre 25</th>	agosto 25	settembre 25
CIG Ordinaria	30.664.572	41.804.166	28.836.838	29.486.316	30.745.578	30.115.132	30.675.550	25.210.246	21.035.754	26.920.212	21.363.942	10.635.726	20.692.550
CIG Straordinaria	12.980.130	15.415.582	15.004.626	10.672.794	16.551.236	35.422.528	29.943.326	20.395.302	21.041.220	17.043.048	27.081.054	10.392.254	23.221.078
<i>di cui Solidarietà</i>	9.522.326	10.649.330	10.157.890	6.345.836	8.046.358	22.397.792	16.220.062	10.812.894	10.126.350	7.949.138	8.116.924	7.201.120	18.335.358
CIG in Deroga	12.772	2.154	341.146	386.360	0	288.256	89.810	66.296	0	0	0	0	0
Fondi di solidarietà	1.265.814	967.974	1.217.130	806.834	898.384	796.736	953.212	2.330.728	999.064	2.070.832	1.105.712	572.506	637.972
TOTALE	44.923.288	58.189.876	45.399.740	41.352.304	48.195.198	66.622.652	61.661.898	48.002.572	43.076.038	46.034.092	49.550.708	21.600.486	44.551.600
TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	settembre 24 / settembre 23	ottobre 24 / ottobre 23	novembre 24 / novembre 23	dicembre 24 / dicembre 23	gennaio 25 / gennaio 24	febbraio 25 / febbraio 24	marzo 25 / marzo 24	aprile 25 / aprile 24	maggio 25 / maggio 24	giugno 25 / giugno 24	<th>agosto 25 / agosto 24</th> <th>settembre 25 / settembre 24</th>	agosto 25 / agosto 24	settembre 25 / settembre 24
CIG Ordinaria	61,2%	60,8%	13,1%	42,2%	27,4%	6,4%	24,3%	1,2%	-20,1%	7,3%	-18,2%	-38,9%	-32,5%
CIG Straordinaria	-27,7%	-28,5%	16,2%	43,9%	-30,1%	104,9%	119,5%	73,8%	4,9%	79,5%	196,1%	61,7%	78,9%
<i>di cui Solidarietà</i>	68,7%	-33,9%	93,4%	151,9%	-0,7%	121,6%	108,3%	38,3%	29,4%	16,1%	36,6%	87,1%	92,6%
CIG in Deroga	-94,8%	-98,8%	563,7%	251,2%	-100,0%		-85,8%	-90,3%	-100,0%	-100,0%			-100,0%
Fondi di solidarietà	122,6%	-40,0%	100,7%	-7,2%	-23,5%	-12,5%	-1,6%	195,2%	16,6%	204,1%	-16,1%	5,4%	-49,6%
TOTALE	18,9%	17,9%	16,2%	41,9%	-1,9%	43,3%	54,5%	26,0%	-8,8%	30,4%	35,4%	-11,4%	-0,8%
TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	settembre 24 / agosto 24	ottobre 24 / settembre 24	novembre 24 / ottobre 24	dicembre 24 / novembre 24	gennaio 25 / dicembre 24	febbraio 25 / gennaio 25	marzo 25 / febbraio 25	aprile 25 / marzo 25	maggio 25 / aprile 25	giugno 25 / maggio 25	<th>agosto 25 / luglio 25</th> <th>settembre 25 / agosto 25</th>	agosto 25 / luglio 25	settembre 25 / agosto 25
CIG Ordinaria	76,1%	36,3%	-31,0%	2,3%	4,3%	-2,1%	1,9%	-17,8%	-16,6%	28,0%	-20,6%	-50,2%	94,6%
CIG Straordinaria	101,9%	18,8%	-2,7%	-28,9%	55,1%	114,0%	-15,5%	-31,9%	3,2%	-19,0%	58,9%	-61,6%	123,4%
<i>di cui Solidarietà</i>	147,3%	11,8%	-4,6%	-37,5%	26,8%	178,4%	-27,6%	-33,3%	-6,3%	-21,5%	2,1%	-11,3%	154,6%
CIG in Deroga	-83,1%	15737,8%	13,3%	-100,0%		-68,8%	-26,2%	-100,0%					
Fondi di solidarietà	133,1%	-23,5%	25,7%	-33,7%	11,3%	-11,3%	19,6%	144,5%	-57,1%	107,3%	-46,6%	-48,2%	11,4%
TOTALE	84,24%	29,5%	-22,0%	-8,9%	16,5%	38,2%	-7,4%	-22,2%	-10,3%	6,9%	7,6%	-56,4%	106,3%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	SETTEMBRE		set 2025 / set 2024	Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2025 / gen-set 2024
	2024	2025		2024	2025	
CIG Ordinaria	30.664.572	20.692.550	-32,52%	227.644.454	217.394.690	-4,50%
Industria	29.770.024	19.745.894	-33,67%	212.376.222	203.450.084	-4,20%
Edilizia	894.548	946.656	5,83%	15.268.232	13.944.606	-8,67%
CIG Straordinaria	12.980.130	23.221.078	78,90%	124.437.015	201.091.046	61,60%
Industria	11.177.510	22.287.914	99,40%	105.829.120	185.558.016	75,34%
Edilizia	96.672	52.416	-45,78%	979.002	888.288	-9,27%
Artigianato	-	68.918	-		316.340	-
Commercio	1.705.948	806.448	-52,73%	17.603.151	14.262.282	-18,98%
Rami vari	-	5.382	-	25.742	66.120	156,86%
CIG in Deroga	12.772	-	-	1.486.817	444.362	-70,11%
Industria	-	-	-	10.880		-
Edilizia	-	-	-			-
Artigianato	-	-	-			-
Commercio	12.772	-	-	1.475.937	444.362	-69,89%
Rami vari	-	-	-			-
TOTALE	43.657.474	43.913.628	0,59%	353.568.286	418.930.098	18,49%
Industria	40.947.534	42.033.808	2,65%	318.216.222	389.008.100	22,25%
Edilizia	991.220	999.072	0,79%	16.247.234	14.832.894	-8,71%
Artigianato	-	68.918	-	-	316.340	-
Commercio	1.718.720	806.448	-53,08%	19.079.088	14.706.644	-22,92%
Rami vari	-	5.382	-	25.742	66.120	156,86%
Fondi di solidarietà	1.265.814	637.972	-49,60%	8.508.253	10.365.146	21,82%
Industria	57.820	42.842	-25,90%	1.032.018	764.900	-25,88%
Edilizia	-	-	-		16	-
Artigianato	-	-	-			-
Commercio	1.207.994	595.130	-50,73%	7.440.565	9.023.192	21,27%
Credito	-	-	-	35.670	11.452	-67,89%
Ex enti pubblici	-	-	-		565.586	-
Rami vari	-	-	-			-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2025 sono state 20,6 milioni. Nel precedente mese di agosto 2025 erano state autorizzate 10,6 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +94,6%. Rispetto a settembre 2024 (30,6 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del -32,5%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE		set 2025 / set 2024	Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2025 / gen-set 2024
	2024	2025		2024	2025	
PIEMONTE	3.212.112	2.239.380	-30,28%	23.166.229	27.169.600	17,28%
VALLE D'AOSTA	400	232	-42,00%	383.682	841.740	119,38%
LOMBARDIA	5.847.722	5.132.974	-12,22%	51.179.740	51.454.880	0,54%
TRENTINO A. A.	88.762	46.616	-47,48%	2.397.926	2.189.868	-8,68%
VENETO	7.148.558	5.224.934	-26,91%	45.712.195	40.954.888	-10,41%
FRIULI V.G.	868.882	521.118	-40,02%	8.369.112	7.345.936	-12,23%
LIGURIA	53.554	74.600	39,30%	1.190.552	1.391.216	16,85%
EMILIA ROMAGNA	5.021.392	3.065.832	-38,94%	28.385.030	28.482.918	0,34%
TOSCANA	1.878.482	951.442	-49,35%	15.399.994	14.094.326	-8,48%
UMBRIA	276.394	35.050	-87,32%	3.371.256	2.720.962	-19,29%
MARCHE	1.527.228	645.580	-57,73%	11.402.174	10.678.124	-6,35%
LAZIO	873.586	514.686	-41,08%	4.051.599	3.683.202	-9,09%
ABRUZZO	441.878	84.432	-80,89%	5.169.687	4.335.976	-16,13%
MOLISE	30.544	159.986	423,79%	583.668	1.004.254	72,06%
CAMPANIA	1.419.366	904.584	-36,27%	13.178.461	9.942.312	-24,56%
PUGLIA	1.453.084	670.498	-53,86%	9.314.152	6.513.634	-30,07%
BASILICATA	310.608	121.270	-60,96%	1.856.041	1.366.386	-26,38%
CALABRIA	24.068	19.426	-19,29%	629.349	392.024	-37,71%
SICILIA	158.930	205.234	29,13%	1.214.056	1.963.924	61,77%
SARDEGNA	29.022	74.676	157,31%	689.551	868.520	25,95%
ITALIA	30.664.572	20.692.550	-32,52%	227.644.454	217.394.690	-4,50%
<i>Nord Ovest</i>	9.113.788	7.447.186	-18,29%	75.920.203	80.857.436	6,50%
<i>Nord Est</i>	13.127.594	8.858.500	-32,52%	84.864.263	78.973.610	-6,94%
<i>Centro</i>	4.555.690	2.146.758	-52,88%	34.225.023	31.176.614	-8,91%
<i>Mezzogiorno</i>	3.867.500	2.240.106	-42,08%	32.634.965	26.387.030	-19,14%

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a settembre 2025 è stato pari a 23,2 milioni (di cui 18,3 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +123,4% (10,3 milioni di ore ad agosto 2025), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (12,9 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +78,9%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE		set 2025 / set 2024	Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2025 / gen-set 2024
	2024	2025		2024	2025	
PIEMONTE	1.731.106	729.584	-57,85%	10.352.989	19.002.978	83,55%
VALLE D'AOSTA	-	-	-		8.352	-
LOMBARDIA	1.650.000	2.045.240	23,95%	16.477.186	20.786.996	26,16%
TRENTINO A. A.	10.872	104.940	865,23%	135.399	616.670	355,45%
VENETO	1.574.498	782.198	-50,32%	6.451.475	11.975.712	85,63%
FRIULI V.G.	225.018	200.666	-10,82%	3.009.331	2.981.500	-0,92%
LIGURIA	102.220	126.032	23,29%	2.853.673	2.965.288	3,91%
EMILIA ROMAGNA	1.351.998	1.723.118	27,45%	11.976.522	16.484.324	37,64%
TOSCANA	506.174	670.986	32,56%	8.102.092	16.175.022	99,64%
UMBRIA	131.528	1.308	-99,01%	1.557.355	1.358.574	-12,76%
MARCHE	340.450	1.220.490	258,49%	3.598.584	6.748.480	87,53%
LAZIO	1.504.946	9.912.408	558,66%	13.493.245	28.052.582	107,90%
ABRUZZO	1.033.104	372.220	-63,97%	2.954.542	10.794.164	265,34%
MOLISE	12.236	34.810	184,49%	604.656	1.739.122	187,62%
CAMPANIA	1.573.264	1.147.116	-27,09%	12.381.817	14.406.420	16,35%
PUGLIA	880.116	2.367.142	168,96%	17.246.021	18.235.518	5,74%
BASILICATA	282.650	974.562	244,79%	3.835.206	21.147.504	451,40%
CALABRIA	14.912	100.094	571,23%	3.941.636	1.854.922	-52,94%
SICILIA	16.394	202.598	1135,81%	3.879.211	2.322.768	-40,12%
SARDEGNA	38.644	505.566	1208,27%	1.586.075	3.434.150	116,52%
ITALIA	12.980.130	23.221.078	78,90%	124.437.015	201.091.046	61,60%
<i>Nord Ovest</i>	3.483.326	2.900.856	-16,72%	29.683.848	42.763.614	44,06%
<i>Nord Est</i>	3.162.386	2.810.922	-11,11%	21.572.727	32.058.206	48,61%
<i>Centro</i>	2.483.098	11.805.192	375,42%	26.751.276	52.334.658	95,63%
<i>Mezzogiorno</i>	3.851.320	5.704.108	48,11%	46.429.164	73.934.568	59,24%

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di settembre 2025 sono stati pari a zero ore autorizzate, nel mese precedente erano ugualmente pari a zero ore.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE		set 2025 / set 2024	Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2025 / gen-set 2024
	2024	2025		2024	2025	
PIEMONTE	-	-	-	32.651	200	-99,39%
VALLE D'AOSTA	-	-	-			-
LOMBARDIA	7.192	-	-	17.564	23.562	34,15%
TRENTINO A. A.	-	-	-			-
VENETO	-	-	-	130.250		-
FRIULI V.G.	-	-	-			-
LIGURIA	-	-	-		504	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	69		-
TOSCANA	-	-	-		46.236	-
UMBRIA	-	-	-			-
MARCHE	-	-	-			-
LAZIO	5.580	-	-	207.479	14.076	-93,22%
ABRUZZO	-	-	-	249.143		-
MOLISE	-	-	-			-
CAMPANIA	-	-	-	168.675	56.536	-66,48%
PUGLIA	-	-	-	68.913		-
BASILICATA	-	-	-			-
CALABRIA	-	-	-	42.783	10.416	-75,65%
SICILIA	-	-	-	549.310	292.832	-46,69%
SARDEGNA	-	-	-	19.980		-
ITALIA	12.772	-	-	1.486.817	444.362	-70,11%
<i>Nord Ovest</i>	7.192	-	-	50.215	24.266	-51,68%
<i>Nord Est</i>	-	-	-	130.319	-	-
<i>Centro</i>	5.580	-	-	207.479	60.312	-70,93%
<i>Mezzogiorno</i>	-	-	-	1.098.804	359.784	-67,26%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a settembre 2025 nei fondi di solidarietà è pari a 0,6 milioni e registra un incremento del +11,4% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di settembre 2024 le ore autorizzate erano state 1,2 milioni, la variazione tendenziale è del -49,6%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE		set 2025 / set 2024	Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2025 / gen-set 2024
	2024	2025		2024	2025	
PIEMONTE	295.538	22.926	-92,24%	855.644	1.623.106	89,69%
VALLE D'AOSTA	152		-	12.674	286	-97,74%
LOMBARDIA	427.592	152.402	-64,36%	1.910.447	1.765.958	-7,56%
TRENTINO A. A.	80	9.966	12357,50%	26.218	106.012	304,35%
VENETO	75.130	67.740	-9,84%	741.786	1.271.988	71,48%
FRIULI V.G.	10.408	548	-94,73%	149.144	126.352	-15,28%
LIGURIA	1.330	5.746	332,03%	108.029	151.636	40,37%
EMILIA ROMAGNA	105.328	165.808	57,42%	927.440	1.227.248	32,33%
TOSCANA	118.258	14.112	-88,07%	616.598	424.020	-31,23%
UMBRIA	1.968	332	-83,13%	139.975	194.744	39,13%
MARCHE	19.234	11.450	-40,47%	206.289	204.940	-0,65%
LAZIO	122.772	35.792	-70,85%	1.236.305	1.058.776	-14,36%
ABRUZZO	15.040	3.878	-74,22%	175.365	208.152	18,70%
MOLISE	2.408	984	-59,14%	26.465	40.888	54,50%
CAMPANIA	19.194	34.546	79,98%	362.671	219.758	-39,41%
PUGLIA	23.172	59.314	155,97%	444.421	466.900	5,06%
BASILICATA	20.412	28.052	37,43%	112.330	205.140	82,62%
CALABRIA	520	18.216	3403,08%	172.024	728.272	323,35%
SICILIA	4.510	3.394	-24,75%	195.069	225.044	15,37%
SARDEGNA	2.768	2.766	-0,07%	89.359	115.926	29,73%
ITALIA	1.265.814	637.972	-49,60%	8.508.253	10.365.146	21,82%
<i>Nord Ovest</i>	724.612	181.074	-75,01%	2.886.794	3.540.986	22,66%
<i>Nord Est</i>	190.946	244.062	27,82%	1.844.588	2.731.600	48,09%
<i>Centro</i>	262.232	61.686	-76,48%	2.199.167	1.882.480	-14,40%
<i>Mezzogiorno</i>	88.024	151.150	71,71%	1.577.704	2.210.080	40,08%

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2023 2024 e 2025 (gennaio-luglio) - Confronti per tipologia d'intervento ed anno

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Anno 2023</i>					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino a luglio 2025 (b)	58.926.975	65.781.829	631.798	3.307.037	128.647.640
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,68%	36,97%	37,91%	24,94%	30,46%
<i>Anno 2024</i>					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (a)	327.771.774	165.530.017	2.216.477	11.500.191	507.018.459
di cui ore utilizzate fino a luglio 2025 (b)	80.028.316	58.935.810	1.043.760	3.101.311	143.109.198
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	24,42%	35,60%	47,09%	26,97%	28,23%
<i>Anno 2025 (gennaio-luglio)</i>					
Totale ore autorizzate nell'anno 2025 (gennaio-luglio) (a)	186.066.414	167.477.714	444.362	9.154.668	363.143.158
di cui ore utilizzate fino a luglio 2025 (b)	42.666.951	36.771.495	377.948	2.103.547	81.919.940
Tiraggio anno 2025 (b)/(a)	22,93%	21,96%	85,05%	22,98%	22,56%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Luglio degli anni 2023, 2024 e 2025 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento e periodo**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Luglio 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2023 (a)	124.633.989	109.092.323	1.074.963	8.939.083	243.740.358
di cui ore utilizzate fino all'ultimo mese del periodo (b)	32.978.714	25.686.198	385.323	2.227.649	61.277.883
Tiraggio 2023 (b)/(a)	26,46%	23,55%	35,85%	24,92%	25,14%
Gennaio-Luglio 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2024 (a)	179.568.700	105.028.169	1.474.045	6.699.349	292.770.263
di cui ore utilizzate fino all'ultimo mese del periodo (b)	43.017.884	24.148.935	752.934	1.671.172	69.590.925
Tiraggio 2024 (b)/(a)	23,96%	22,99%	51,08%	24,95%	23,77%
Gennaio-Luglio 2025					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2025 (a)	186.066.414	167.477.714	444.362	9.154.668	363.143.158
di cui ore utilizzate fino all'ultimo mese del periodo (b)	42.666.951	36.771.495	377.948	2.103.547	81.919.940
Tiraggio 2025 (b)/(a)	22,93%	21,96%	85,05%	22,98%	22,56%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASPI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario

delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione volontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASPI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASPI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6[^] mese anziché dal 4[^]), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8[^] mese anziché dal 6[^]).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2023 - agosto 2025 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2025)

ANNO	Tipologia di beneficio	Numero domande mensili												Totale gennaio-agosto	Totale annuo
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2023															
NASpI	189.481	110.694	112.267	111.691	101.949	159.423	341.670	111.049	215.636	311.211	251.498	129.812	1.238.224	2.146.381	
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.251	5.098	3.242	1.634	1.986	2.089	1.790	22.680	30.179	
Totale	192.338	113.467	114.843	113.086	103.437	162.674	346.768	114.291	217.270	313.197	253.587	131.602	1.260.904	2.176.560	
ANNO 2024															
NASpI	195.787	119.539	105.569	128.818	106.925	173.788	368.246	117.809	234.986	326.175	261.311	143.890	1.316.481	2.282.843	
DisColl	2.675	2.590	1.458	1.461	1.469	3.591	6.387	3.503	1.667	2.005	3.329	1.883	23.134	32.018	
Totale	198.462	122.129	107.027	130.279	108.394	177.379	374.633	121.312	236.653	328.180	264.640	145.773	1.339.615	2.314.861	
ANNO 2025															
NASpI	198.390	112.907	108.911	121.017	100.335	178.453	375.398	113.096						1.308.507	1.308.507
DisColl	3.521	1.819	1.564	1.566	1.655	4.495	8.104	4.294						27.018	27.018
Totale	201.911	114.726	110.475	122.583	101.990	182.948	383.502	117.390						1.335.525	1.335.525
Variazione % 2024/2023															
NASpI	3,3%	8,0%	-6,0%	15,3%	4,9%	9,0%	7,8%	6,1%	9,0%	4,8%	3,9%	10,8%	6,3%	6,4%	
DisColl	-6,4%	-6,6%	-43,4%	4,7%	-1,3%	10,5%	25,3%	8,1%	2,0%	1,0%	59,4%	5,2%	2,0%	6,1%	
Totale	3,2%	7,6%	-6,8%	15,2%	4,8%	9,0%	8,0%	6,1%	8,9%	4,8%	4,4%	10,8%	6,2%	6,4%	
Variazione % 2025/2024															
NASpI	1,3%	-5,5%	3,2%	-6,1%	-6,2%	2,7%	1,9%	-4,0%						-0,6%	-42,7%
DisColl	31,6%	-29,8%	7,3%	7,2%	12,7%	25,2%	26,9%	22,6%						16,8%	-15,6%
Totale	1,7%	-6,1%	3,2%	-5,9%	-5,9%	3,1%	2,4%	-3,2%						-0,3%	-42,3%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl*Mesi presentazione domanda: gennaio 2023 - agosto 2025 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2025)*

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate da gennaio a dicembre 2024	Domande presentate da gennaio a agosto 2025
PIEMONTE	124.828	134.641	90.059
VALLE D'AOSTA	6.737	6.967	4.001
LIGURIA	58.107	61.992	29.691
LOMBARDIA	270.163	290.645	190.648
TRENTINO A.A.	67.087	68.228	32.653
VENETO	165.310	172.077	93.479
FRIULI V.G.	40.736	42.514	23.702
EMILIA ROMAGNA	166.935	176.188	96.312
TOSCANA	140.287	147.184	74.990
UMBRIA	26.418	27.548	18.635
MARCHE	60.619	64.233	33.767
LAZIO	178.000	189.043	121.682
ABRUZZO	55.527	58.794	32.761
MOLISE	11.649	12.188	7.595
CAMPANIA	228.116	245.124	146.644
PUGLIA	158.966	170.422	86.996
BASILICATA	20.978	22.195	12.347
CALABRIA	76.761	82.553	46.118
SICILIA	192.761	210.525	125.094
SARDEGNA	96.396	99.782	41.333
ITALIA	2.146.381	2.282.843	1.308.507
NORD OVEST	459.835	494.245	314.399
NORD EST	440.068	459.007	246.146
CENTRO	405.324	428.008	249.074
MEZZOGIORNO	841.154	901.583	498.888

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di NASPI e DIS COLL (Periodo 2023-2025)

Periodo gennaio 2023 - maggio 2025 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2025)																			
ANNO	Tipologia di beneficio	Numero beneficiari mensili*												Beneficiari di Disoccupazione agricola**					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media gennaio-maggio	Media annua				
ANNO 2023															537.772				
	NASPI***	1.246.084	1.145.999	1.090.280	1.031.914	976.288	957.858	1.164.309	1.172.779	1.172.097	1.210.652	1.278.349	1.242.706	1.098.113	1.140.776				
	DisColl	9.882	10.542	11.152	10.835	10.330	11.311	13.773	15.307	13.989	11.098	9.851	9.567	10.548	11.470				
ANNO 2024															519.401				
	NASPI***	1.260.231	1.156.993	1.096.602	1.039.612	975.508	980.168	1.184.199	1.209.587	1.293.444	1.245.671	1.336.593	1.315.050	1.105.789	1.174.472				
	DisColl	9.988	9.938	9.178	8.355	8.051	9.510	12.648	14.339	13.740	9.705	10.538	10.471	9.102	10.538				
ANNO 2025															1.136.403				
	NASPI***	1.324.541	1.208.741	1.138.671	1.041.797	968.265													10.466
	DisColl	11.611	10.818	10.301	9.808	9.791													
Variazione % 2024/2023															3,0%				
	NASPI	1,1%	1,0%	0,6%	0,7%	-0,1%	2,3%	1,7%	3,1%	10,4%	2,9%	4,6%	5,8%	0,7%	3,0%				
	DisColl	1,1%	-5,7%	-17,7%	-22,9%	-22,1%	-15,9%	-8,2%	-6,3%	-1,8%	-12,6%	7,0%	9,4%	-13,7%	-8,1%				
Variazione % 2025/2024															-3,2%				
	NASPI	5,1%	4,5%	3,8%	0,2%	-0,7%													2,8%
	DisColl	16,2%	8,9%	12,2%	17,4%	21,6%													15,0%
															-0,7%				

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASPI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASPI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASPI per regione di residenza**Gennaio - Maggio 2025** (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2025)

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	31.816	28.500	27.245	25.838	23.853								41.910
BASILICATA	12.013	10.700	10.105	9.227	8.470								15.481
CALABRIA	39.513	34.685	31.772	29.932	28.146								51.082
CAMPANIA	140.579	128.262	118.124	102.864	93.386								178.199
EMILIA ROMAGNA	102.543	92.722	87.869	80.378	74.776								134.649
FRIULI V.G.	26.651	24.466	23.235	21.333	19.460								35.287
LAZIO	119.030	112.388	108.741	102.534	97.739								156.612
LIGURIA	39.642	36.132	33.068	28.135	24.627								49.641
LOMBARDIA	177.161	167.691	162.801	153.811	150.375								241.932
MARCHE	35.972	31.824	29.980	27.682	25.597								46.496
MOLISE	6.682	6.221	5.992	5.679	5.298								8.862
PIEMONTE	81.840	77.249	76.212	72.994	71.369								112.418
PUGLIA	92.624	82.151	75.830	68.411	61.787								118.696
SARDEGNA	60.032	52.082	46.176	40.330	33.725								73.483
SICILIA	113.835	100.490	91.115	80.399	73.636								144.841
TOSCANA	91.724	83.252	75.947	64.780	57.170								115.101
TRENTINO A.A.	28.873	26.694	28.805	30.998	28.425								51.408
UMBRIA	15.994	15.065	14.447	13.165	12.541								21.054
VALLE D'AOSTA	2.409	2.192	2.121	2.971	3.582								5.104
VENETO	105.608	95.975	89.086	80.336	74.303								138.686
Totale	1.324.541	1.208.741	1.138.671	1.041.797	968.265								1.740.942

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-maggio 2025